



**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**  
(Provincia di Pistoia)

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL  
TERRITORIO COMUNALE**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL**  
**P.C.C.A. DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**

**Nucleo di progettazione:**

Arch. Raffaele Calistri

Ing. Oreste Benigni

Geom. Biagio Bonelli

Geom. Elisa Coltelli

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.**

**Art. 1:** campo di applicazione.

**Art. 2:** classificazione acustica e limiti di rumore.

**Art. 3:** piani aziendali di risanamento acustico.

**Art. 4:** valutazione di impatto acustico.

**Art. 5:** valutazione clima acustico.

### **TITOLO II: ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.**

**Art. 6:** definizioni.

#### **CAPO 1: NORME TECNICHE.**

**Sezione 1:** cantieri edili, stradali ed assimilabili.

**Art. 7:** impianti ed attrezzature.

**Art. 8:** orari.

**Art. 9:** limiti massimi di rumorosità.

**Art. 10:** modalità di concessione dell'autorizzazione in deroga.

**Art. 11:** emergenze.

**Sezione 2:** spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobili, ovvero all'aperto.

**Art. 12:** definizione.

**Art. 13:** localizzazione delle aree.

**Art. 14:** orari.

**Art. 15:** limiti massimi.

**Art. 16:** documentazione da presentare.

**CAPO 2: NORME AMMINISTRATIVE.**

**Art. 17:** modalità per il rilascio delle autorizzazioni.

**Art. 18:** autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento.

**TITOLO III: ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.**

**Art. 19:** macchine da giardino.

**Art. 20:** macchine agricole.

**TITOLO IV: SISTEMA SANZIONATORIO.**

**Art. 21:** sanzioni.

**Art. 22:** revoca autorizzazioni.

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO.**

Allegato 1: cantieri edili.

Allegato 2: cantieri stradali.

Allegato 3: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea.

Allegato 4: comunicazione di attività rumorosa temporanea.

Allegato 5: domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea.

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della L.R.T. n° 89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/95 e dai relativi decreti di attuazione.
3. L'intento del Regolamento è quello di disciplinare i seguenti settori:
  - a) le emissioni acustiche derivate da un notevole traffico veicolare, disciplinandone il controllo, il contenimento e l'abbattimento;
  - b) le emissioni acustiche prodotte dall'attività che impiegano sorgenti sonore, disciplinandone il controllo, il contenimento e l'abbattimento;
  - c) le emissioni acustiche prodotte dall'attività provenienti da spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  - d) l'autorizzazione in deroga.

### **ART. 2**

#### **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE**

1. Di seguito si riporta la classificazione acustica del territorio comunale in zone omogenee individuate dal D.P.C.M. del 14.11.1997.

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
---

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
---

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
--

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV – aree d intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

### Valori limite di emissione.

Rappresenta il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Tali valori non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.

Di seguito si riporta la tabella di riferimento.

**Tabella B. – VALORI LIMITE DI EMISSIONE – *Leq* in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite di immissione.**

Rappresenta il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore in un ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

**Valori limite assoluti di immissione.**

Detti valori sono riportati nella tabella C del D.P.C.M 14.11.1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I valori di cui alla tabella che segue, non si applicano alle infrastrutture di trasporto e alle sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge 447/95, ed all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce di pertinenza, le infrastrutture di trasporto devono rispettare i valori limite assoluti di immissione dell'area immediatamente confinante.

All'interno di tali fasce di pertinenza, le sorgenti diverse da quelle di cui sopra, devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C. Di seguito si riporta la tabella di riferimento.

***Tabella C – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE- Leq in dB(A)***

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

### **Valori di attenzione.**

Essi sono i valori che individuano il potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente, e pertanto necessitano di un apposito piano di risanamento acustico.

Tali valori sono indicati nell'art. 6 del D.P.C.M. 14.11.1997 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I valori di attenzione:

- a) se riferiti ad una ora, i valori di pressione sonora ponderata A,  $L_{eqA}$  (livello equivalente della media ponderata "A") di ciascuna zona, rispetto a quelli stabiliti dalla tabella C (valori limite assoluti di immissione), sono aumentati di 10 dB per il periodo diurno (6:00 – 22:00) e di 5 dB, per il periodo notturno (22:00 – 6:00)
- b) se relativi agli interi periodi di tempo di riferimento, diurno (6:00 – 22:00) e notturno (22:00 – 6:00), i valori di attenzione sono quelli contenuti nella tabella C, cioè "valori limiti assoluti di immissione".

Con il superamento di uno dei due valori a e b, occorre adottare un apposito piano di risanamento previsto dall'art. 7 della Legge 447/95 ad esclusione delle aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie e stradali, in cui vale il superamento del solo valore previsto dal punto b, ad eccezione delle zone industriali (70 dB (A) sia di giorno che di notte).

Di seguito si riporta la tabella di riferimento.

**Tabella E – VALORI DI ATTENZIONE –  $Leq$  in dB(A), riferiti ad 1 ora**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	60	45
II Aree prevalentemente residenziali	65	50
III Aree di tipo misto	70	55
IV Aree di intensa attività umana	75	60
V Aree prevalentemente industriali	80	65
VI Aree esclusivamente industriali	80	75

Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture derivante da traffico ferroviario e stradale.

*Il superamento dei valori di attenzione, che rappresenta la soglia di esposizione al rumore, obbliga il ricorso al piano di risanamento acustico da parte delle sorgenti emittenti.*

### **Valori di qualità.**

Essi rappresentano i valori limite ottenuti nel breve e lungo arco temporale con tecniche di risanamento disponibili in modo da risanare il territorio e l'ambiente circostante da un punto di vista acustico, che di fatto rappresenta l'obiettivo primario della legge Quadro 447/97.

Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all'Art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Essi sono inferiori di 3 dB(A) di quelli contenuti nella tabella C "valori limite assoluti di immissione". Di seguito si riporta la tabella di riferimento.



**Tabella D – VALORI DI QUALITA' – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

*Pertanto i valori di qualità determinano l'obiettivo ottimale a cui è finalizzato il piano di risanamento acustico.*

### **Quadro sinottico di comparazione.**

Per meglio confrontare le ultime quattro tabelle sopra esposte, si riporta la seguente tabella riassuntiva di confronto:

		<b>Valori limite delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 14/11/97) – Leq in dB (A)</b>									
Classi di destinazione d'uso del territorio		Emissione		Immissione		Attenzione				Qualità	
		diurno	nott.	diurno	nott.	diurno	nott.	diurno orario	nott. orario	diurno	nott.
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40	50	40	60	45	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	55	45	65	50	52	42
III	Aree tipo misto	55	45	60	50	60	50	70	55	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	65	55	75	60	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	70	60	80	65	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70	80	75	70	70

### **Valori limite differenziali di immissione.**

Sono così definiti dall'Art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" come la differenza tra il livello equivalente di rumore all'interno degli ambienti abitativi, "rumore ambientale", ed il rumore "residuo" esterno e valgono:

- - 5 dB per il periodo diurno;
- - 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano:

1. nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
2. nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
  - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
3. alla rumorosità prodotta da:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

### **ART. 3**

#### **PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art. 13 della L.R. n. 89/98, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

### **ART. 4**

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

Sono tenuti a presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13.07.1999 i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
  - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1996;
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lsg. n. 285/1992 e successive modificazioni;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- I richiedenti il rilascio:
  - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
  - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Per le nuove attività di qualsiasi natura, o per ogni variazione di quelle esistenti, alla data di approvazione del presente piano di zonizzazione acustica, il titolare ha l'obbligo di presentare all'Ufficio comunale competente la Valutazione ambientale di impatto acustico asseverata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, iscritto negli appositi elenchi regionali.

Per le variazioni di attività, ove il titolare o avente titolo, abbia già presentato la Valutazione ambientale di impatto acustico, nel caso detta variazione non comporti modifiche alle condizioni acustico – ambientali, lo stesso dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di variazioni alle preesistenti condizioni acustico – ambientali. La valutazione ambientale di impatto acustico deve riportare le seguenti indicazioni: relazione tecnica di sintesi indicante l'attività oggetto della valutazione, le fonti del rumore, le loro caratteristiche, i valori massimi di emissione, l'orario di lavoro (ove previsto), la planimetria di riferimento indicante le fonti del rumore e le distanze del manufatto edilizio da eventuali ricettori esterni e l'impatto acustico sui ricettori stessi, con particolare evidenza per le aree sensibili (a titolo esemplificativo; scuole, edifici di culto, ospedali, case di cura e riposo, parchi e riserve naturali); la relazione deve anche contenere l'indicazione delle misure previste per eventuali riduzioni o eliminazioni delle emissioni sonore. Gli uffici competenti verificheranno la conformità dell'asseverazione presentata dal

tecnico abilitato rispetto ai dati richiesti ed ai valori limiti della classificazione acustica per la specifica zona.

## **ART. 5**

### **VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO**

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie o atti edilizi così come previsti dalla normativa vigente, o di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di insediamenti o immobili occorre presentare una valutazione ambientale di clima acustico nei seguenti casi, con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13.07.1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- case di cura e riposo;
- nuovi insediamenti residenziali realizzati in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La documentazione tecnica necessaria alla valutazione di clima acustico da presentare al comune è quella descritta nel precedente articolo.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

#### **ART. 6**

##### **DEFINIZIONI**

Regolamenta lo svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili. Dovrà essere predisposto un apposito regolamento, in attesa del quale valgono i contenuti di cui all'allegato 1 parte 3 delle D.C.R 22.02.2000 n° 77.

Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si consuma in tempi limitati e/o connessa a posizioni variabili nel territorio.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica ha individuato due aree possibili allo svolgimento di attività di spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo che comportano emissioni e immissioni sonore superiori ai valori limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Nelle aree dove si dovranno svolgere attività temporanee di cantiere di lavoro o di tipo mobile, e/o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i titolari o aventi titolo, dovranno richiedere apposita autorizzazione secondo le modalità di cui alle norme tecniche che seguono.

Le autorizzazioni per le attività di cui sopra e le attività di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o mobile, saranno rilasciate secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Regolamento.

# **CAPO 1**

## **NORME TECNICHE**

### **Sezione 1**

#### **CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

#### **ART. 7**

##### **IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili, aventi carattere temporaneo stagionale e/o provvisorio, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere posizionate in modo tale da mitigare il più possibile la rumorosità nell'area limitrofa.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### **ART. 8**

##### **ORARI**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

## **ART. 9**

### **LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITA'**

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso sia di cantieri stradali sia di ristrutturazione interne il limite, misurato all'interno delle abitazioni è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

L'eventuale rilevazione fonometrica dovrà avvenire nell'arco continuativo di 30 minuti; i risultati così ottenuti dovranno essere regolati con quanto previsto dal decreto di cui sopra.

## **ART. 10**

### **MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**

Per le attività lavorative, che non superano i 5 giorni feriali, è necessario che il titolare o avente titolo dell'attività, presenti al sig. Sindaco, la documentazione di cui all'allegato 1 e 2 del presente regolamento.

Per le attività lavorative che superano i 5 giorni feriali, è necessario che il titolare o avente titolo dell'attività, presenti al sig. Sindaco, la seguente documentazione, al fine dell'autorizzazione alla deroga ai valori limite di zona:

1. una relazione da cui si evinca che tutte le attrezzature tecnologiche, nonché i macchinari utilizzati per l'espletamento dell'attività, rispettino i valori di emissione sonora per il loro uso specifico previsto dalle normative vigenti;
2. un elenco dei limiti di emissione sonora per l'eventuale utilizzo di alcune tipologie di macchine necessarie al cantiere e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);



3. un lista di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per non andare ad aggravare condizioni acustico ambientali;
4. una planimetria catastale o aerofotogrammetrica aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il P.C.C.A..

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3, dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessario la comunicazione da inviare al sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorose.

## **ART. 11**

### **EMERGENZE**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità delle popolazione, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

## **Sezione 2**

**SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.**

## **ART. 12**

### **DEFINIZIONE**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 3 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar,

serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

### **ART. 13**

#### **LOCALIZZAZIONE DELLE AREE**

Salvo quanto previsto dall'art. 12 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Potranno essere autorizzate manifestazione e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto in aree diverse da quelle sopra richiamate a seguito di richieste accompagnate da una valutazione di impatto acustico.

### **ART. 14**

#### **ORARI**

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

### **ART. 15**

#### **LIMITI MASSIMI**

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno di edifici, il limite, misurato all'interno delle abitazioni, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

## **ART. 16**

### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

I titolari o aventi titolo dovranno presentare la documentazione che segue:

- una relazione a firma del tecnico competente che evidenzi l'area interessata dalla manifestazione con le indicazioni contenute nel P.C.C.A.;
- l'analisi e le indicazioni che dovranno essere adottate per attutire l'attività rumorosa.

I titolari dovranno inviare al sindaco apposita comunicazione 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa (allegato 4 al presente Regolamento).

## **CAPO 2**

### **NORME AMMINISTRATIVE**

## **ART. 17**

### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orari indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dalla A.S.L. n. 3, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

## **ART. 18**

### **AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO**

Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco specifica domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limite e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia o di concessione lavori in sede stradale. L'autorizzazione sarà rilasciata unitamente alle relative concessioni, su conforme parere della ASL.

In caso di manifestazione in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc., che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici. L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere ASL unitamente alla licenza.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole, ovvero in zone poste in classe 1 e 2.

## **TITOLO III**

### **ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### **ART. 19**

##### **MACCHINE DA GIARDINO**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:00 alle 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **ART. 20**

##### **MACCHINE AGRICOLE**

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali inerenti la coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 7:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi.

## **TITOLO IV**

### **SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **ART. 21**

##### **SANZIONI**

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e all'art. 17 della L.R. n. 89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### **ART. 22**

##### **REVOCA AUTORIZZAZIONI**

Il persistente mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

## **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

### **Allegato 1**

#### **CANTIERI EDILI**

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13, nei limiti di rumore indicati all'art.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

### **Allegato 2**

#### **CANTIERI STRADALI**

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA